D



IL SINDACO



N	OB	D.1
IN	O.R.	Del

OGGETTO: Deroga per il superamento dei limiti dall'inquinamento acustico, derivante dall'attività di intrattenimento musicale prevista giorno 25 aprile 2025 – Associazione Crisci Ranni ETS.

IL SINDACO

Premesso che a seguito di richiesta acquisita al protocollo dell'Ente, l' Associazione Crisci Ranni ETS in atti meglio generalizzata, ha comunicato di voler realizzare un evento musicale giorno 25 aprile 2025 dalle ore 12.00 alle ore 24.00, presso il parco urbano "Padre Basile", sito in Via Fontana - Modica;

Considerato che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, in quanto contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, offrendo al contempo ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;

Rilevato che tali attività possono però costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

Ritenuto opportuno contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell'utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti, disciplinando specificatamente la fascia oraria di diffusione sonora e musicale nonché il rispetto dei limiti delle emissioni sonore in occasione dell' intrattenimento musicale previsto;

Vista la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 che definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

Visto l'art. 6 (Competenze dei Comuni) comma 1 lett. h) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, il quale recita che è di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti, "l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 175 del 09.07.2024 ad oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico";

Viste le dichiarazioni rese acquisite al protocollo dell'Ente, ai fini del possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento dell'evento proposto;

Ritenuto pertanto che le considerazioni sopra esposte giustificano in deroga alla normativa vigente in materia, relativamente alla richiesta presentata dall' Associazione Crisci Ranni ETS in atti meglio generalizzata, il ricorso all'adozione del presente provvedimento relativo ad una temporanea deroga oraria al limite delle emissioni sonore per l'evento musicale da tenersi giorno 25 aprile 2025 dalle ore 12.00 alle ore 24.00, presso il parco urbano "Padre Basile", sito in Via Fontana - Modica;

Visto il D.P.C.M. 16 novembre 1999 nr 215, "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori o limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il DPR nr 227/211:

Visto il D.lgs. nr 42/2017

Visti gli artt. n.n. 9-68-69- e 80 del T.U.L.P.S.

AUTORIZZA

in forza di quanto sopra premesso e previe opportune autorizzazioni previste in materia, la deroga alla normativa vigente e al Regolamento Comunale di cui alla delibera n. 175 del 09.07.2024, per il superamento dei limiti dall'inquinamento acustico, derivante dall'evento musicale organizzato dall' Associazione Crisci Ranni ETS prevista giorno 25 aprile 2025 dalle ore 12.00 alle ore 24.00, presso il parco urbano "Padre Basile", sito in Via Fontana - Modica.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.Lgs n 267/2000, si applica la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. n 3, comma 4 della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla stessa data della pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia notificato a mezzo pec all' Associazione Crisci Ranni ETS in atti meglio generalizzata;
- che la presente Ordinanza sia notificata all'A.R.P.A. Sicilia, alla Polizia di Stato, al Comando Compagnia Carabinieri di Modica, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Modica, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Commercio dell'Ente e all' Ufficio Ecologia e Ambiente.

Da Palazzo San Domenico Modica 17.04,2025